

Gazzetta ufficiale

C 336

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
16 novembre 2013

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 336/01 Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* GU C 325 del 9.11.2013 1

Corte di giustizia

2013/C 336/02 Prestazione di giuramento di un nuovo membro della Corte 2

2013/C 336/03 Elezione dei presidenti delle sezioni di tre giudici 2

2013/C 336/04 Decisioni adottate dalla Corte nella riunione generale, dell'8 ottobre 2013 2

2013/C 336/05 Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti 3

2013/C 336/06 Decisione adottata dalla Corte nella riunione generale, del 24 settembre 2013 3

2013/C 336/07 Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte 4

2013/C 336/08 Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all'articolo 193 del regolamento di procedura della Corte 4

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 336/09	Designazione del primo avvocato generale	4
2013/C 336/10	Prestazione di giuramento di un nuovo giudice al Tribunale della funzione pubblica	4

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2013/C 336/11	Causa C-15/12 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 settembre 2013 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea [Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 826/2009 — Importazione di determinati mattoni di magnesio originari della Cina — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 2, paragrafo 10, lettera b) — Confronto equo — Articolo 11, paragrafo 9 — Riesame intermedio parziale — Obbligo di applicare lo stesso metodo applicato nell'inchiesta sfociata nell'imposizione del dazio — Mutamento di circostanze]	5
2013/C 336/12	Causa C-64/13 P: Impugnazione proposta il 7 febbraio 2013 dalla H-Holding AG avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 novembre 2012, T-672/11, H-Holding AG/Parlamento europeo	5
2013/C 336/13	Causa C-342/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Törvényszék (Ungheria) il 24 giugno 2013 — Sebestyén Katalin/Kövári Zsolt e altri	5
2013/C 336/14	Causa C-424/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 25 luglio 2013 — Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten	6
2013/C 336/15	Causa C-433/13: Ricorso proposto il 31 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica slovacca	6
2013/C 336/16	Causa C-464/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 27 agosto 2013 — Europäische Schule München/Silvana Oberto	7
2013/C 336/17	Causa C-465/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 27 agosto 2013 — Europäische Schule München/Barbara O'Leary	7
2013/C 336/18	Causa C-467/13 P: Impugnazione proposta il 27 agosto 2013 dalla Industries Chimiques du Fluor (ICF) avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 giugno 2013, causa T-406/08, ICF/Commissione	8
2013/C 336/19	Causa C-472/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht München (Germania) il 2 settembre 2013 — Andre Lawrence Shepherd/Repubblica federale di Germania	9



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 336/20	Causa C-473/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 3 settembre 2013 — Adala Bero/Regierungspräsidium Kassel	10
2013/C 336/21	Causa C-474/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 3 settembre 2013 — Thi Ly Pham	10
2013/C 336/22	Causa C-478/13: Ricorso proposto il 6 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia	10
2013/C 336/23	Causa C-509/13 P: Impugnazione proposta il 24 settembre 2013 dalla Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'11 luglio 2013, causa T-197/12, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	11
2013/C 336/24	Causa C-513/13 P: Impugnazione proposta il 25 settembre 2013 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'11 luglio 2013, causa T-358/08, Spagna/Commissione	11
 Tribunale 		
2013/C 336/25	Causa T-462/07: Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Galp Energia España e a./Commissione («Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo del bitume da penetrazione — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Accordi annuali di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Prova della partecipazione al cartello — Calcolo dell'importo dell'ammenda»)	13
2013/C 336/26	Causa T-482/07: Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Nynäs Petroleum e Nynäs Petróleo/Commissione («Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo del bitume da penetrazione — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Accordi annuali di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Prova della partecipazione al cartello — Calcolo dell'importo dell'ammenda»)	13
2013/C 336/27	Causa T-495/07: Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — PROASC/Commissione («Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo del bitume da penetrazione — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Accordi annuali di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Traduzione della comunicazione degli addebiti — Calcolo dell'importo dell'ammenda — Termine ragionevole — Autorità del giudicato»)	14
2013/C 336/28	Causa T-496/07: Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione («Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo del bitume da penetrazione — Accordi annuali di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Diritti della difesa — Imputabilità del comportamento illecito — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Calcolo dell'importo dell'ammenda — Autorità del giudicato»)	14
2013/C 336/29	Causa T-497/07: Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — CEPESA/Commissione («Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo del bitume da penetrazione — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Accordi annuali di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Imputabilità del comportamento illecito — Termine ragionevole — Principio di imparzialità — Calcolo dell'importo dell'ammenda — Autorità del giudicato»)	15



2013/C 336/30	Causa T-338/09: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Müller-Boré & Partner/UAMI — Popp e a. (MBP) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo MBP — Marchio comunitario denominativo anteriore ip_law@mbp./email — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Segno nazionale utilizzato nel traffico commerciale mbp.de — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009)»]	15
2013/C 336/31	Causa T-79/10: Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Colt Télécommunications France/Commissione («Aiuti di Stato — Compensazione di oneri di servizio pubblico nell'ambito di un progetto di rete di comunicazioni elettroniche a banda ultralarga nel Département des Hauts-de-Seine — Decisione che constata l'insussistenza di un aiuto — Mancato avvio del procedimento di indagine formale — Serie difficoltà»)	16
2013/C 336/32	Causa T-164/10: Sentenza del Tribunale 26 settembre 2013 — Pioneer Hi-Bred International/Commissione («Ravvicinamento delle legislazioni — Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati — Procedimento di autorizzazione all'immissione in commercio — Omissione della Commissione di sottoporre al Consiglio una proposta di decisione — Ricorso per carenza») ...	16
2013/C 336/33	Causa T-200/10: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Avery Dennison/UAMI — Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo AVERY DENNISON — Marchio nazionale denominativo anteriore DENNISON — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 — Oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso»]	17
2013/C 336/34	Causa T-250/10: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Knut IP Management/UAMI — Zoologischer Garten Berlin (KNUT — DER EISBÄR) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo KNUT — DER EISBÄR — Marchio nazionale denominativo anteriore KNUD — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»].	17
2013/C 336/35	Causa T-258/10: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Orange/Commissione («Aiuti di Stato — Compensazione degli oneri del servizio pubblico nell'ambito di un progetto di rete di comunicazioni elettroniche ad altissimo debito nel dipartimento dell'Hauts-de-Seine — Decisione che constata l'assenza di aiuto — Mancato avvio del procedimento di indagine formale — Serie difficoltà — Sentenza Altmark — Servizio d'interesse economico generale — Fallimento del mercato — Sovracompensazione»)	18
2013/C 336/36	Causa T-325/10: Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Iliad e a./Commissione («Aiuti di Stato — Compensazione di oneri di servizio pubblico nell'ambito di un progetto di rete di comunicazioni elettroniche a banda ultralarga nel Département des Hauts-de-Seine — Decisione che constata l'insussistenza di un aiuto — Mancato avvio del procedimento di indagine formale — Serie difficoltà — Sentenza Altmark — Servizio di interesse economico generale — Fallimento del mercato — Eccesso di compensazione»)	18
2013/C 336/37	Causa T-97/11: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Rovi Pharmaceuticals/UAMI — Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ROVI Pharmaceuticals — Marchi comunitario figurativo anteriore ROVI e nazionale denominativo anteriore ROVIFARMA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Parità di trattamento»]	19



2013/C 336/38	Causa T-437/11: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Golden Balls/UAMI — Intra Presse (GOLDEN BALLS) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo GOLDEN BALLS — Marchio comunitario denominativo anteriore BALLON D'OR — Somiglianza dei segni — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Domanda di annullamento proposta dall'interveniente — Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale — Portata dell'esame che deve essere effettuato dalla commissione di ricorso — Obbligo di statuire sull'integralità del ricorso — Articolo 8, paragrafo 5, articolo 64, paragrafo 1, e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009]	19
2013/C 336/39	Causa T-448/11: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Golden Balls/UAMI — Intra-Press (GOLDEN BALLS) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo GOLDEN BALLS — Marchio comunitario denominativo anteriore BALLON D'OR — Somiglianza tra i segni — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Domanda di annullamento proposta dall'interveniente — Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale — Portata dell'esame che deve essere effettuato dalla commissione di ricorso — Obbligo di statuire sull'integralità del ricorso — Articolo 8, paragrafo 5, articolo 64, paragrafo 1, e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009]	20
2013/C 336/40	Causa T-569/11: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Gitana/UAMI — Teddy (GITANA) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo GITANA — Marchio comunitario figurativo anteriore KiTANA — Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Identità o somiglianza tra i prodotti — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Diniego parziale di registrazione]	20
2013/C 336/41	Causa T-284/12: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Oro Clean Chemie/UAMI — Merz Pharma (PROSEPT) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PROSEPT — Marchio nazionale denominativo anteriore Pursept — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritti della difesa — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009]	21
2013/C 336/42	Causa T-243/10: Ordinanza del Tribunale 11 settembre 2013 — Rungis express/UAMI — Žito (MARESTO) («Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire»)	21
2013/C 336/43	Causa T-400/11: Ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2013 — Altadis/Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che non dispone il recupero degli aiuti — Atto che prevede misure d'esecuzione — Insussistenza di incidenza individuale — Assenza di obbligo di restituzione — Irricevibilità»)	21
2013/C 336/44	Causa T-429/11: Ordinanza del Tribunale 9 settembre 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni estere — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che non dispone il recupero degli aiuti — Atto che prevede misure d'esecuzione — Difetto di incidenza individuale — Assenza dello status di beneficiario effettivo del regime di aiuti — Assenza di obbligo di restituzione — Irricevibilità»)	22
2013/C 336/45	Causa T-430/11: Ordinanza del Tribunale 9 settembre 2013 — Telefónica/Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni estere — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che non dispone il recupero degli aiuti — Atto che prevede misure d'esecuzione — Difetto di incidenza individuale — Assenza dello status di beneficiario effettivo del regime di aiuti — Assenza di obbligo di restituzione — Irricevibilità»)	22



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 336/46	Causa T-475/11 P: Ordinanza del Tribunale dell'11 settembre 2013 — Marcuccio/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Rimborso di spese ripetibili — Carezza di interesse ad agire — Impugnazione manifestamente irricevibile»)	22
2013/C 336/47	Causa T-540/11: Ordinanza del Tribunale dell'11 settembre 2013 — Melkveebedrijf Overenk e a./Commissione [«Ricorso per risarcimento danni — Prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari — Regolamento (CE) n. 1468/2006 — Irricevibilità manifesta»]	23
2013/C 336/48	Causa T-562/11: Ordinanza del Tribunale del 10 settembre 2013 — Symbio Gruppe/UAMI — Ada Cosmetic (SYMBIOTIC CARE) («Marchio comunitario — Opposizione — Annullamento della registrazione internazionale — Non luogo a statuire»)	23
2013/C 336/49	Causa T-211/12: Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Hübner/OHMI — Silesia Gerhard Hanke (Original silicea Kieselsäure-Gel) («Marchio comunitario — Opposizione — Rinuncia all'opposizione — Non luogo a statuire»)	23
2013/C 336/50	Causa T-358/12 P: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Conticchio/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Decisione relativa alla liquidazione dei diritti a pensione — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)	24
2013/C 336/51	Causa T-489/12: Ordinanza del Tribunale 9 settembre 2013 — Planet/Commissione («Clausola compromissoria — Sesto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione — Contratti relativi ai progetti Ontogov, FIT e RACWeb — Spese ammissibili — Mancanza di interesse ad agire — Irricevibilità»)	24
2013/C 336/52	Causa T-580/12: Ordinanza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Yaqub/UAMI — Turkey (ATATURK) («Marchio comunitario — Designazione di un nuovo rappresentante — Inerzia del ricorrente — Non luogo a statuire»)	24
2013/C 336/53	Causa T-31/13 P: Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Bouillez/Consiglio («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2007 — Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 — Obbligo di motivazione — Articolo 266 TFUE — Articolo 45 dello Statuto — Motivazione contraddittoria — Esame comparativo del merito — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)	25
2013/C 336/54	Causa T-113/13 P: Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2013 — Van Neyghem/Consiglio («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2007 — Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 — Rigetto del ricorso in primo grado — Obbligo di motivazione — Articolo 266 TFUE — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)	25
2013/C 336/55	Causa T-477/13: Ricorso proposto il 4 settembre 2013 — Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio	25
2013/C 336/56	Causa T-479/13: Ricorso proposto il 3 settembre 2013 — Marchiani/Parlamento	26
2013/C 336/57	Causa T-481/13: Ricorso proposto il 6 settembre 2013 — Systran/Commissione	27
2013/C 336/58	Causa T-489/13: Ricorso proposto il 16 settembre 2013 — La Rioja Alta/OAMI — Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI)	27



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2013/C 336/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 325 del 9.11.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 313 del 26.10.2013

GU C 304 del 19.10.2013

GU C 298 del 12.10.2013

GU C 291 del 5.10.2013

GU C 284 del 28.9.2013

GU C 274 del 21.9.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

CORTE DI GIUSTIZIA

Prestazione di giuramento di un nuovo membro della Corte

(2013/C 336/02)

Il sig. Biltgen, nominato giudice alla Corte di giustizia con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea del 26 giugno 2013 ⁽¹⁾, per il periodo dal 6 ottobre 2013 al 6 ottobre 2015, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 7 ottobre 2013.

(1) GU L 179 del 29 giugno 2013, pag. 94.

Elezione dei presidenti delle sezioni di tre giudici

(2013/C 336/03)

I giudici della Corte di giustizia, riunitisi il 1^o ottobre 2013, hanno eletto, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il sig. Borg Barthet come presidente della Sesta Sezione, il sig. Da Cruz Vilaça come presidente della Settima Sezione, il sig. Fernlund come presidente dell'Ottava Sezione, il sig. Safjan come presidente della Nona Sezione e il sig. Juhász come presidente della Decima Sezione, per il periodo dall'8 ottobre 2013 al 6 ottobre 2014.

Decisioni adottate dalla Corte nella riunione generale dell'8 ottobre 2013

(2013/C 336/04)

Nel corso della riunione generale dell'8 ottobre 2013, la Corte ha deciso di assegnare il sig. Biltgen alla Prima e alla Sesta Sezione.

La Prima e la Sesta Sezione sono, di conseguenza, composte nel modo di seguito indicato.

Prima Sezione

Sig. Tizzano, presidente di sezione,
Sigg. Borg Barthet e Levits, sig.ra Berger, sigg. Rodin e Biltgen, giudici.

Sesta Sezione

Sig. Borg Barthet, presidente di sezione,
Sig. Levits, sig.ra Berger, sigg. Rodin e Biltgen, giudici.

Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti

(2013/C 336/05)

Nella riunione generale dell'8 ottobre 2013, la Corte ha redatto l'elenco per la determinazione della composizione della Grande Sezione nel modo seguente:

Sig. Rosas
Sig. Biltgen
Sig. Juhász
Sig. Rodin
Sig. Arestis
Sig. Vajda
Sig. Borg Barthet
Sig. Da Cruz Vilaça
Sig. Malenovský
Sig. Fernlund
Sig. Løhmus
Sig. Jarašiūnas
Sig. Levits
Sig.ra Prechal
Sig. Ó Caoimh
Sig.ra Berger
Sig. Bonichot
Sig. Šváby
Sig. Arabadjiev
Sig. Safjan
Sig.ra Toader

Nella riunione generale dell'8 ottobre 2013, la Corte ha redatto l'elenco per la determinazione della composizione della Prima Sezione in collegio di cinque giudici nel modo seguente:

Sig. Borg Barthet
Sig. Biltgen
Sig. Levits
Sig. Rodin
Sig.ra Berger

Nella riunione generale dell'8 ottobre 2013, la Corte ha redatto l'elenco per la determinazione della composizione della Sesta Sezione in collegio di tre giudici nel modo seguente:

Sig. Levits
Sig.ra Berger
Sig. Rodin
Sig. Biltgen

Decisione adottata dalla Corte nella riunione generale del 24 settembre 2013

(2013/C 336/06)

Nella riunione del 24 settembre 2013, la Corte ha deciso di assegnare il Vicepresidente a una sezione a cinque giudici per tutte le cause in cui egli esercita le funzioni di giudice relatore e che la Corte attribuisce a un collegio di cinque giudici.

In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di assegnare il sig. Lenaerts alla Seconda Sezione per il periodo dal 7 ottobre 2013 al 6 ottobre 2015.

Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte

(2013/C 336/07)

Nella riunione generale del 24 settembre 2013, la Corte, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha designato la Terza Sezione quale sezione incaricata delle cause indicate all'articolo 107 di detto regolamento, per il periodo dal 7 ottobre 2013 al 6 ottobre 2014.

Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all'articolo 193 del regolamento di procedura della Corte

(2013/C 336/08)

Nella riunione generale del 24 settembre 2013, la Corte, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha designato la Quinta Sezione quale sezione incaricata delle cause indicate all'articolo 193 di detto regolamento, per il periodo dal 7 ottobre 2013 al 6 ottobre 2014.

Designazione del primo avvocato generale

(2013/C 336/09)

Nella riunione generale del 1° ottobre 2013, la Corte ha designato il sig. Cruz Villalón come primo avvocato generale, per il periodo dal 7 ottobre 2013 al 6 ottobre 2014.

Prestazione di giuramento di un nuovo giudice al Tribunale della funzione pubblica

(2013/C 336/10)

Il sig. Svenningsen, nominato giudice al Tribunale della funzione pubblica con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea del 16 settembre 2013 ⁽¹⁾, per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2019, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 7 ottobre 2013.

⁽¹⁾ GU L 247 del 18 settembre 2013, pag. 37.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 settembre 2013 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-15/12 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 826/2009 — Importazione di determinati mattoni di magnesia originari della Cina — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 2, paragrafo 10, lettera b) — Confronto equo — Articolo 11, paragrafo 9 — Riesame intermedio parziale — Obbligo di applicare lo stesso metodo applicato nell'inchiesta sfociata nell'imposizione del dazio — Mutamento di circostanze]

(2013/C 336/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd (rappresentanti: avv.ti J.-F. Bellis e R. Luff)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch, Rechtsanwalt e N. Chesaites, Barrister), Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e H. van Vliet, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio (T-423/09), recante rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 826/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (GU L 240, pag. 7) — Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione — Considerazione dell'imposta sul valore aggiunto del paese d'origine — Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato durante l'inchiesta iniziale — Errori di diritto

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd è condannata alle spese del presente procedimento.*

3) *La Commissione europea sopporta le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 89 del 24.3.2012.

Impugnazione proposta il 7 febbraio 2013 dalla H-Holding AG avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 novembre 2012, T-672/11, H-Holding AG/Parlamento europeo

(Causa C-64/13 P)

(2013/C 336/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: H-Holding AG (rappresentante: R. Závodný, advokát)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Settima Sezione), con ordinanza del 5 settembre 2013, ha respinto l'impugnazione e disposto che la ricorrente sopporti le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Törvényszék (Ungheria) il 24 giugno 2013 — Sebestyén Katalin/Kövári Zsolt e altri

(Causa C-342/13)

(2013/C 336/13)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Sebestyén Katalin

Resistenti: Kóvári Zsolt Csaba, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se possa considerarsi abusiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, [della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 ⁽¹⁾, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori] la clausola contrattuale che assoggetta le controversie relative al contratto di mutuo stipulato tra il consumatore e la banca alla competenza esclusiva di un collegio integrato da tre arbitri del Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróóság (Collegio arbitrale permanente del mercato finanziario e di capitali).
- 2) Se possa considerarsi abusiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, [della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori] la clausola contrattuale che assoggetta le controversie relative al contratto di mutuo stipulato tra il consumatore e la banca alla competenza esclusiva di un collegio integrato da tre arbitri del Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróóság (Collegio arbitrale permanente del mercato finanziario e di capitali), con le eccezioni previste dal contratto, indipendentemente dalla circostanza che dal contratto di mutuo risultino informazioni generali in ordine alle differenze tra il procedimento disciplinato dalla Legge LXXI del 1994, sull'arbitrato, e il procedimento giurisdizionale ordinario.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 25 luglio 2013 — Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten

(Causa C-424/13)

(2013/C 336/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Zuchtvieh-Export GmbH

Resistente: Stadt Kempten

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che, per lunghi viaggi che interessano equidi domestici e animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina in cui il luogo di partenza sia ubicato in uno Stato membro dell'Unione europea ma il luogo di destinazione in un paese terzo, l'autorità competente nel luogo di partenza può apporre un timbro sul giornale di viaggio presentato dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), solo se il suddetto giornale sia conforme ai requisiti enunciati all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per l'intero percorso del viaggio dal luogo di partenza al luogo di destinazione, e dunque anche per le parti del viaggio che si trovino interamente all'esterno del territorio comunitario dell'Unione europea.
- 2) Se l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 debba essere interpretato nel senso che l'autorità competente nel luogo di partenza in base alla suddetta norma può obbligare l'organizzatore del trasporto, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, a modificare la pianificazione del lungo viaggio previsto in modo da renderlo conforme al suddetto regolamento per tutto il viaggio, dal luogo di partenza al luogo di destinazione, anche ove singole parti del viaggio si trovino esclusivamente in paesi terzi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3, pag. 1).

Ricorso proposto il 31 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica slovacca

(Causa C-433/13)

(2013/C 336/15)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár e F. Schatz, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica slovacca, rifiutandosi di erogare l'assegno di non autosufficienza, l'assegno di assistenza e l'assegno destinato a compensare le maggiori spese di cui alla legge n. 447/2008 Z.z. agli aventi diritto residenti in

uno Stato membro diverso dalla Repubblica slovacca, è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti a norma dell'articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 7 e 21 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾;

— condannare Repubblica slovacca alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che l'assegno di non autosufficienza, l'assegno di assistenza e l'assegno destinato a compensare le maggiori spese di cui alla legge n. 447/2008 Z.z. sono prestazioni di malattia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, che devono essere pagate anche agli aventi diritto con residenza al di fuori dello Stato membro considerato (nella fattispecie la Repubblica slovacca). La normativa nazionale non può pertanto limitare il diritto degli aventi diritto con residenza al di fuori della Repubblica slovacca a ricevere i suddetti assegni. La normativa nazionale della Repubblica slovacca, la quale prevede siffatta limitazione, è quindi contraria all'articolo 48 TFUE e agli articoli 7 e 21 del regolamento n. 883/2004.

⁽¹⁾ GU L 166, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 27 agosto 2013 — Europäische Schule München/Silvana Oberto

(Causa C-464/13)

(2013/C 336/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Convenuta, ricorrente in appello e ricorrente in cassazione: Europäische Schule München

Ricorrente, convenuta in appello e resistente in cassazione: Silvana Oberto

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 27, paragrafo 2, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee del 21 giugno 1994 ⁽¹⁾ (in prosieguo: la «convenzione») debba essere interpretato nel senso che gli insegnanti a orario ridotto assunti da una scuola europea e non comandati dagli Stati membri rientrano tra i soggetti indicati nella convenzione e non sono esclusi — al contrario del personale amministrativo e tecnico — dall'applicazione della disciplina in parola.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l'articolo 27, paragrafo 2, primo periodo, della convenzione debba essere interpretato nel senso che la disciplina in parola riguarda anche la legalità di un atto adottato, sulla base della convenzione di cui trattasi o su regole stabilite in base ad essa, dal direttore di una scuola nell'esercizio delle attribuzioni a lui conferite dalla suddetta convenzione nei confronti degli insegnanti a orario ridotto e che sia lesivo di questi ultimi.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l'articolo 27, paragrafo 2, primo periodo, della convenzione debba essere interpretato nel senso che anche la conclusione di un accordo contrattuale tra il direttore di una scuola europea e un insegnante a orario ridotto circa la previsione di un termine per il rapporto di lavoro del suddetto insegnante costituisce un atto del direttore adottato nei confronti dell'insegnante a orario ridotto e lesivo di quest'ultimo.

4) In caso di risposta negativa alla seconda o alla terza questione:

Se l'articolo 27, paragrafo 2, primo periodo, della convenzione debba essere interpretato nel senso che l'ivi indicata camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa, delle controversie vertenti sul termine previsto per un contratto di lavoro concluso dal direttore di una scuola europea con un insegnante a orario ridotto, quando tale accordo si fonda in modo determinante sulle disposizioni del consiglio superiore di cui al punto 1.3 dello statuto degli insegnanti a orario ridotto assunti dopo il 31 agosto 1994 che prevede contratti di lavoro di durata annuale.

⁽¹⁾ GU 1994, L 212, pag. 3.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 27 agosto 2013 — Europäische Schule München/Barbara O'Leary

(Causa C-465/13)

(2013/C 336/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Convenuta, ricorrente in appello e ricorrente in cassazione: Europäische Schule München

Ricorrente, convenuta in appello e resistente in cassazione: Barbara O'Leary

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 27, paragrafo 2, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee del 21 giugno 1994 ⁽¹⁾ (in prosieguo: la «convenzione») debba essere interpretato nel senso che gli insegnanti a orario ridotto assunti da una scuola europea e non comandati dagli Stati membri rientrano tra i soggetti indicati nella convenzione e non sono esclusi — al contrario del personale amministrativo e tecnico — dall'applicazione della disciplina in parola.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l'articolo 27, paragrafo 2, primo periodo, della convenzione debba essere interpretato nel senso che la disciplina in parola riguarda anche la legalità di un atto adottato, sulla base della convenzione di cui trattasi o su regole stabilite in base ad essa, dal direttore di una scuola nell'esercizio delle attribuzioni a lui conferite dalla suddetta convenzione nei confronti degli insegnanti a orario ridotto e che sia lesivo di questi ultimi.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l'articolo 27, paragrafo 2, primo periodo, della convenzione debba essere interpretato nel senso che anche la conclusione di un accordo contrattuale tra il direttore di una scuola europea e un insegnante a orario ridotto circa la previsione di un termine per il rapporto di lavoro del suddetto insegnante costituisce un atto del direttore adottato nei confronti dell'insegnante a orario ridotto e lesivo di quest'ultimo.

4) In caso di risposta negativa alla seconda o alla terza questione:

Se l'articolo 27, paragrafo 2, primo periodo, della convenzione debba essere interpretato nel senso che l'ivi indicata camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa, delle controversie vertenti sul termine previsto per un contratto di lavoro concluso dal direttore di una scuola europea con un insegnante a orario ridotto, quando tale accordo si fonda in modo determinante sulle disposizioni del consiglio superiore di cui al punto 1.3 dello statuto degli insegnanti a orario ridotto assunti dopo il 31 agosto 1994 che prevede contratti di lavoro di durata annuale.

⁽¹⁾ GU 1994, L 212, pag. 3.

Impugnazione proposta il 27 agosto 2013 dalla Industries Chimiques du Fluor (ICF) avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 giugno 2013, causa T-406/08, ICF/Commissione

(Causa C-467/13 P)

(2013/C 336/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Industries Chimiques du Fluor (ICF) (rappresentanti: P. Wytinck, D. Gillet, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 18 giugno 2013, causa T-406/08, Industries Chimiques du Fluor (ICF)/Commissione europea, e, se la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi definitivamente sul merito della causa, annullare l'ammenda di EUR 1 700 000 inflitta alla ICF nella decisione contestata o, quanto meno, ridurre l'importo di tale ammenda;
- in subordine, annullare la sentenza del Tribunale e rinviare la causa al medesimo;
- condannare la Commissione al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, o, quanto meno, un'inesattezza materiale nella contestazione dei fatti ovvero uno snaturamento nella valutazione dei medesimi nel dichiarare che la Commissione, fondando la decisione contestata su documenti non menzionati nella comunicazione degli addebiti, non ha violato i diritti della difesa e l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾.

La ricorrente ritiene altresì che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare che la riduzione da parte della Commissione del numero di autori dell'infrazione tra la comunicazione degli addebiti e l'adozione della decisione contestata non ha leso gli interessi della ricorrente né violato i suoi diritti della difesa, dato che quest'ultima non ha potuto prendere posizione su tale riduzione prima dell'adozione della decisione contestata.

Con il secondo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver violato l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003. Il Tribunale avrebbe difatti adottato una lettura erronea del paragrafo 18 degli orientamenti per il calcolo delle ammende interpretando l'espressione «il valore totale delle vendite dei beni o servizi ai quali l'infrazione si riferisce» come comprendente soltanto il valore totale delle vendite delle imprese partecipanti all'infrazione e non come il valore totale delle vendite su questo mercato.

La ricorrente lamenta altresì la violazione da parte del Tribunale dell'obbligo di motivazione, non avendo esso risposto in maniera pertinente e sufficiente alla sua argomentazione secondo la quale la Commissione si è discostata dalla propria prassi decisionale in materia di determinazione dell'importo dell'ammenda.

Con il terzo motivo, la ricorrente ritiene che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale sia stata eccessiva, con conseguente violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, sebbene si trattasse, secondo la ricorrente, di una causa semplice che comprendeva pochi documenti. Di conseguenza, la ricorrente chiede, in applicazione della giurisprudenza *Baustahlgewebe/Commissione* ⁽²⁾, una riduzione dell'importo dell'ammenda che le è stata inflitta.

La ricorrente censura infine il Tribunale per aver violato l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003. Il Tribunale difatti non avrebbe esercitato correttamente la propria competenza estesa al merito, non avendo stimato esso stesso l'ammenda e non avendo spiegato perché, nella fattispecie, essa fosse giustificata. A questo proposito, la ricorrente ritiene che il Tribunale non abbia risposto ai vari argomenti dalla stessa dedotti durante il procedimento dinanzi al Tribunale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Sentenza del 17 dicembre 1998, *Baustahlgewebe/Commissione*, C-185/95 P, Racc. pag. I-8417.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht München (Germania) il 2 settembre 2013
— **Andre Lawrence Shepherd/Repubblica federale di Germania**

(Causa C-472/13)

(2013/C 336/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht München

Parti

Ricorrente: Andre Lawrence Shepherd

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che ricadono nell'ambito della tutela solo quelle persone i cui concreti incarichi militari consistano nella diretta partecipazione ai combattimenti e quindi a operazioni che prevedono l'im-

piego di armi, o che dispongano dei poteri per ordinare simili operazioni (prima alternativa) o se anche altri membri delle forze armate possano beneficiare della tutela accordata da detta disciplina quando il loro incarico si esaurisca nel sostegno logistico e tecnico alle truppe al di fuori delle operazioni militari vere e proprie e abbia effetti solo indiretti sull'effettivo andamento dei combattimenti (seconda alternativa).

2) In caso di risposta alla prima questione nel senso della seconda alternativa:

Se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83/CE debba essere interpretato nel senso che il servizio militare prestato nell'ambito di un conflitto (internazionale o nazionale) debba indurre o obbligare, prevalentemente o in modo sistematico, a commettere crimini, reati o atti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE (prima alternativa), o se sia sufficiente che il richiedente asilo dimostri che le forze armate cui egli appartiene abbiano commesso in singoli casi, nella zona delle operazioni in cui esse sono intervenute, crimini ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE, perché singoli ordini operativi sono risultati essere criminali ai sensi di tale norma o perché si sono verificati eccessi da parte di singole persone (seconda alternativa).

3) In caso di risposta alla seconda questione nel senso della seconda alternativa:

Se la protezione come rifugiato sia concessa solo quando sia altamente probabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, che si verificheranno anche in futuro violazioni del diritto umanitario internazionale o se sia sufficiente che il richiedente asilo deduca circostanze indicanti che, nel quadro dello specifico conflitto, vengono commessi (necessariamente o verosimilmente) tali crimini e che pertanto non è possibile escludere che egli possa esserne coinvolto.

4) Se la circostanza che un tribunale militare non tolleri o sanzioni le violazioni del diritto umanitario internazionale escluda una protezione come rifugiato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83/CE o se la suddetta circostanza sia invece irrilevante.

Se occorra addirittura che sia intervenuta una sanzione da parte della Corte penale internazionale.

5) Se la protezione come rifugiato sia esclusa in virtù del fatto che l'intervento delle forze armate o lo statuto di occupazione siano legittimati dalla comunità internazionale o si fondino su un mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

6) Se, ai fini del riconoscimento della protezione come rifugiato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83/CE, sia necessario che il richiedente asilo

possa essere condannato per l'esercizio delle sue funzioni in base allo statuto della Corte penale internazionale (prima alternativa), o se la tutela come rifugiato debba essere accordata già quando tale soglia non sia raggiunta, vale a dire quando il richiedente asilo non abbia motivo di temere una sanzione penale, ma ragioni di coscienza ostino alla prestazione del servizio militare (alternativa 2).

- 7) In caso di risposta alla sesta questione pregiudiziale nel senso della seconda alternativa:

Se il mancato ricorso da parte del richiedente asilo alla normale procedura di obiezione di coscienza, pur sussistendo la possibilità, escluda la protezione come rifugiato a norma delle succitate disposizioni o se la tutela come rifugiato possa essere presa in considerazione anche quando si tratti di una decisione di coscienza attuale.

- 8) Se la degradazione dall'esercito, l'irrogazione di una pena detentiva e la conseguente condanna e discriminazione sociale rappresentino un atto di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), o c), della direttiva 2004/83/CE.

(¹) Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 2).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 3 settembre 2013 — Adala Bero/Regierungspräsidium Kassel

(Causa C-473/13)

(2013/C 336/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Adala Bero

Convenuto: Regierungspräsidium Kassel

Questione pregiudiziale

Se dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (¹), derivi l'obbligo di uno Stato membro di eseguire

in linea di principio il trattenimento ai fini dell'allontanamento in appositi centri di permanenza temporanea anche quando tali strutture sono presenti solo in una parte delle unità territoriali federali in cui è suddiviso lo Stato membro interessato, ma non in altre.

(¹) GU L 348, pag. 98.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 3 settembre 2013 — Thi Ly Pham

(Causa C-474/13)

(2013/C 336/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Thi Ly Pham

Autorità interveniente: Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (¹), collocare insieme ad altri detenuti il destinatario di un provvedimento di allontanamento, se questi acconsente alla sistemazione comune.

(¹) GU L 348, pag. 98.

Ricorso proposto il 6 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-478/13)

(2013/C 336/22)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e M. Owsiany-Hornung.)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica di Polonia, non avendo introdotto nell'ordinamento nazionale l'obbligo di informare le competenti autorità polacche circa la localizzazione delle coltivazioni OGM, in conformità alla parte C della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, non avendo istituito un registro per la localizzazione delle stesse coltivazioni OGM e non avendo reso pubbliche le informazioni circa la loro localizzazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della citata direttiva 2001/18/CE;

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2001/18/CE è scaduto il 17 ottobre 2002.

⁽¹⁾ GU L 106, pag. 1.

Impugnazione proposta il 24 settembre 2013 dalla Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'11 luglio 2013, causa T-197/12, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-509/13 P)

(2013/C 336/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (rappresentante: J. Carbonell Callicó, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la decisione del Tribunale (Ottava Sezione) dell'11 luglio 2013, causa T-197/12, e, di conseguenza, rifiutare la registrazione della domanda di marchio figurativo comunitario n. 7585045 «METRO» per servizi della classe 36;

— condannare le altre parti nel procedimento alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione proposta avverso la menzionata decisione del Tribunale si basa sostanzialmente su tre motivi.

In primo luogo, la ricorrente rimprovera al Tribunale di aver violato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario n. 207/2009 ⁽¹⁾, in quanto avrebbe erroneamente interpretato le prestazioni di servizi alle quali i marchi in conflitto si riferiscono e avrebbe omesso di effettuare un esame globale dei marchi controversi.

In secondo luogo, la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con un'altra sentenza emessa dal Tribunale in una causa che vedeva opposte le stesse parti e che riguardava questioni identiche relative a marchi simili. La sentenza nella causa T-284/11, che sarebbe totalmente connessa alla presente causa, non sarebbe stata presa in considerazione dal Tribunale, sebbene la ricorrente avesse tempestivamente e debitamente prodotto tale pronuncia nell'ambito del procedimento.

In terzo luogo, la ricorrente fa valere che il procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea sarebbe inficiato da irregolarità che avrebbero pregiudicato i suoi interessi e che la avrebbero ripetutamente esposta ad una situazione di mancanza di tutela giuridica. In particolare, la fase orale del procedimento si sarebbe svolta senza la sua partecipazione, sebbene essa avesse chiesto un rinvio d'udienza per un motivo grave e debitamente comprovato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 25 settembre 2013 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'11 luglio 2013, causa T-358/08, Spagna/Commissione

(Causa C-513/13 P)

(2013/C 336/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione Europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2013, nella causa T-358/08, Regno di Spagna/Commissione europea;
- annullare la decisione C(2008) 3249 della Commissione, del 25 giugno 2008, relativa alla riduzione dell'aiuto concesso a titolo del Fondo di coesione al Regno di Spagna al progetto n. 96/11/61/018 — «Saneamiento de Zaragoza» con la decisione C(96) 2095 della Commissione, del 26 luglio 1996;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Errore di diritto rispetto agli effetti del termine di cui all'articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione⁽¹⁾. Allo scadere del summenzionato

termine la Commissione non può più adottare alcuna misura di rettifica finanziaria, di conseguenza è tenuta ad eseguire il pagamento e la rettifica praticata non è conforme al diritto.

- 2) Errore di diritto rispetto alla nozione di opera, ritenendo che il complesso della rete costituisca un'opera unica ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori⁽²⁾. La sentenza impugnata si discosta dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 5 ottobre 2000, Commissione/Francia (C-16/98, Racc. pag. I-8315), trascurando la necessità di continuità geografica del complesso di opere e d'interdipendenza tra le stesse, vale a dire, la necessità di interconnessione per prestare il servizio.

⁽¹⁾ GU L 130, pag.1.

⁽²⁾ GU L 199, pag. 54.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Galp Energia España e a./Commissione

(Causa T-462/07) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo del bitume da penetrazione — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Accordi annuali di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Prova della partecipazione al cartello — Calcolo dell'importo dell'ammenda»)

(2013/C 336/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Galp Energia España, SA (Alcobendas, Spagna), Petróleos de Portugal (Petrogal), SA (Lisbona, Portogallo); e Galp Energia, SGPS, SA (Lisbona) (rappresentanti: M. Slotboom e G. Gentil Anastácio, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito inizialmente da J. Rivas Andrés, avvocato, e da M. Heenan Bróna, solicitor, successivamente da J. Rivas Andrés)

Oggetto

In via principale, annullamento della decisione C(2007) 4441, finale, della Commissione del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.710 — Bitume — Spagna), e in via subordinata riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti

Dispositivo

- 1) L'articolo 1 della decisione C(2007) 4441, finale, della Commissione del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.710 — Bitume — Spagna), è annullato nella parte in cui constata il coinvolgimento della Galp Energia España, SA, della Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, e della Galp Energia, SGPS, SA, in un insieme di accordi e di pratiche concordate sul mercato spagnolo del bitume, nei limiti in cui tale insieme comprende, da un lato, il sistema di sorveglianza dell'attuazione degli accordi di ripartizione del mercato e della clientela e, dall'altro, il meccanismo di compensazione inteso a rettificare le differenze sopravvenute rispetto agli accordi di ripartizione del mercato e della clientela.
- 2) L'articolo 3 della decisione C(2007) 4441, finale, è annullata nella parte in cui obbliga la Galp Energia España, la Petróleos de Portugal (Petrogal), e la Galp Energia, SGPS, a porre fine all'infrazione come constatata all'articolo 1 della suddetta decisione e ad astenersi dal ripetere qualsiasi atto o comportamento men-

zionato in tale articolo o avente un oggetto o un effetto simile, nei limiti in cui tale infrazione comprende, da un lato, il sistema di sorveglianza dell'attuazione degli accordi di ripartizione del mercato e della clientela e, dall'altro, il meccanismo di compensazione inteso a rettificare le differenze sopravvenute rispetto agli accordi di ripartizione del mercato e della clientela

- 3) L'importo dell'ammenda inflitta alla Galp Energia España e alla Petróleos de Portugal (Petrogal), all'articolo 2 della decisione C(2007) 4441, finale, è fissato in EUR 8 277 500, mentre l'importo dell'ammenda inflitta alla Galp Energia, SGPS, all'articolo 2 della decisione C(2007) 4441, è fissato in EUR 6 149 000.

- 4) Per il resto, le domande contenute nel ricorso sono respinte.

- 5) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 51 del 23.2.2008.

Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Nynäs Petroleum e Nynäs Petróleo/Commissione

(Causa T-482/07) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo del bitume da penetrazione — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Accordi annuali di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Prova della partecipazione al cartello — Calcolo dell'importo dell'ammenda»)

(2013/C 336/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Nynäs Petroleum AB (Stoccolma, Svezia) e Nynäs Petróleo, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: D.Beard, QC, e M. Dean, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis e F. Castillo de la Torre, successivamente F. Castillo de la Torre e J. Bourke, e infine F. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

In via principale, annullamento parziale della decisione C(2007) 441, finale, della Commissione, del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.710 — Bitume — Spagna), o, in via subordinata, riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti

Dispositivo

1) L'importo dell'ammenda inflitta alla Nynäs Petróleo, SA, all'articolo 2 della decisione C(2007) 441, finale, della Commissione, del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.710 — Bitume — Spagna), è fissato in EUR 10 406 000, mentre l'importo dell'ammenda inflitta alla Nynäs Petroleum AB all'articolo 2 della suddetta decisione è fissato in EUR 10 164 000.

2) Per il resto, le domande contenute nel ricorso sono respinte.

3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 51 del 23.2.2008

Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — PROASC/Commissione

(Causa T-495/07) (¹)

«Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo del bitume da penetrazione — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Accordi annuali di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Traduzione della comunicazione degli addebiti — Calcolo dell'importo dell'ammenda — Termine ragionevole — Autorità del giudicato»

(2013/C 336/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Productos Asfálticos (PROAS), SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente C. Fernández Vicién, A. Pereda Miquel e P. Carmona Botana, successivamente C. Fernández Vicién e A. Pereda Miquel e infine C. Fernández Vicién, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito inizialmente da J. Rivas Andrés, avvocato, e da M. Heenan Bróna, sollicitor, successivamente da J. Rivas Andrés e J. Gutiérrez Gisbert, avvocati, e infine da J. Rivas Andrés)

Oggetto

Annullamento della decisione C(2007) 441, finale, della Commissione, del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/38.710 — Bitume — Spagna), nonché riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto

2) Le domande della Commissione europea dirette ad una maggiorazione dell'importo dell'ammenda sono respinte.

3) La Productos Asfálticos (PROAS), SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 64 dell'8.3.2008.

Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione

(Causa T-496/07) (¹)

«Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo del bitume da penetrazione — Accordi annuali di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Diritti della difesa — Imputabilità del comportamento illecito — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Calcolo dell'importo dell'ammenda — Autorità del giudicato»

(2013/C 336/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Repsol Lubricantes y Especialidades, SA, già Repsol Lubricantes YPF y Especialidades, SA (Madrid, Spagna); Repsol Petróleo, SA (Madrid); e Repsol, SA, già Repsol YPF, SA (Madrid) (rappresentanti: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, M. Muñoz de Juan e Á. Givaja Sanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione C(2007) 441, finale, della Commissione del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/38.710 — Bitume — Spagna), nonché riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti da tale decisione

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Le domande della Commissione dirette ad una maggiorazione dell'importo dell'ammenda sono respinte.

3) La Repsol Lubricantes y Especialidades, SA, la Repsol Petróleo, SA, e la Repsol, SA, sono condannate alle spese.

(¹) GU C 64 dell'8.3.2008.

Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — CEPSA/Commissione

(Causa T-497/07) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo del bitume da penetrazione — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Accordi annuali di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Imputabilità del comportamento illecito — Termine ragionevole — Principio di imparzialità — Calcolo dell'importo dell'ammenda — Autorità del giudicato»)

(2013/C 336/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente O. Armengol i Gasull, P. Pérez-Llorca Zamora e Á. Pascual Morcillo, successivamente O. Armengol i Gasull e J. Rodríguez Cárcamo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito inizialmente da J. Rivas Andrés, avvocato, e da M. Heenan Bróna, solicitor, successivamente da J. Rivas Andrés e da J. Gutiérrez Gisbert, avvocato, e infine da J. Rivas Andrés)

Oggetto

Annulamento della decisione C(2007) 4441, finale, della Commissione del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/38.710 — Bitume, Spagna), nonché riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente da tale decisione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Le domande della Commissione europea relative all'importo dell'ammenda sono respinte.
- 3) La Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 64 dell'8.3.2008.

Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Müller-Boré & Partner/UAMI — Popp e a. (MBP)

(Causa T-338/09) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo MBP — Marchio comunitario denominativo anteriore ip_law@mbp/email — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Segno nazionale utilizzato nel traffico commerciale mbp.de — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009)»]

(2013/C 336/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Müller-Boré & Partner Patentanwälte. Rechtsanwälte (Monaco, Germania) (rappresentanti: C. Osterrieth e T. Schmitz, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner, successivamente A. Pohlmann, in qualità di agenti)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Eugen Popp (Monaco, Germania); Wolf E. Sajda (Monaco); Johannes Bohnenberger (Monaco); e Volkmar Kruspig (Monaco) (rappresentanti: C. Rohnke, M. Jacob e J. Herrlinger, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, del 23 giugno 2009 (procedimento R 1176/2007-4), relativa a un procedimento di opposizione tra i sigg. Eugen Popp, Wolf E. Sajda, Johannes Bohnenberger, Volkmar Kruspig e la Müller-Boré & Partner Rechtsanwälte. Patentanwälte.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Müller-Boré & Partner Patentanwälte. Rechtsanwälte è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 267 del 7.11.2009.

**Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Colt
Télécommunications France/Commissione**

(Causa T-79/10) ⁽¹⁾

«Aiuti di Stato — Compensazione di oneri di servizio pubblico nell'ambito di un progetto di rete di comunicazioni elettroniche a banda ultralarga nel Département des Hauts-de-Seine — Decisione che constata l'insussistenza di un aiuto — Mancato avvio del procedimento di indagine formale — Serie difficoltà»

(2013/C 336/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Colt Télécommunications France (Parigi, Francia) (rappresentante: M. Debroux, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues e J. Gstalter, indi D. Colas, J. Bousin e J.-S. Pilczer, agenti); Sequalum SAS (Puteaux, Francia) (rappresentante: L. Feldman, avocat), nonché Département des Hauts-de-Seine (Francia) (rappresentanti: J.-D. Bloch e G. O'Mahony, avocats)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 7426 def. della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa alla compensazione di oneri di servizio pubblico per la creazione e la gestione di una rete di comunicazioni elettroniche a banda ultralarga nel Département des Hauts-de-Seine (aiuto di Stato N 331/2008 — Francia).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Colt Télécommunications France sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica francese, la Sequalum SAS e il Département des Hauts-de-Seine sopporteranno ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 113 dell'1.5.2010.

**Sentenza del Tribunale 26 settembre 2013 — Pioneer
Hi-Bred International/Commissione**

(Causa T-164/10) ⁽¹⁾

«Ravvicinamento delle legislazioni — Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati — Procedimento di autorizzazione all'immissione in commercio — Omissione della Commissione di sottoporre al Consiglio una proposta di decisione — Ricorso per carenza»

(2013/C 336/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Johnston, Iowa, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: J. Temple Lang, solicitor, e T. Müller-Ibold, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin, N. Yerrell e C. Zadra, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a far constatare, conformemente all'articolo 265 TFUE, che, essendosi astenuta dal sottoporre al Consiglio un progetto di misure da adottare in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23) ed essendosi astenuta dall'adottare qualsiasi altra decisione che potesse rivelarsi necessaria, secondo lo svolgimento della procedura decisionale, per garantire l'adozione della decisione menzionata all'articolo 18 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1), la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2001/18

Dispositivo

- 1) Essendosi astenuta dal sottoporre al Consiglio un progetto di misure da adottare in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, la Commissione europea è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
- 2) La Commissione è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 161 del 19.6.2010.

Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Avery Dennison/UAMI — Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON)

(Causa T-200/10) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo AVERY DENNISON — Marchio nazionale denominativo anteriore DENNISON — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 — Oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso»]

(2013/C 336/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Avery Dennison Corp. (Pasadena, California, Stati Uniti) (rappresentanti: E. Armijo Chávarri, A. Castán Pérez-Gómez e A. Sanz Cerralbo, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, in qualità di agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Dennison-Hesperia, SA (Torrejón de Ardoz, Spagna) (rappresentanti: L. Broschat García, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 9 febbraio 2010 (procedimento R 798/2009-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Dennison-Hesperia, SA e l'Avery Dennison Corp.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Avery Dennison Corp. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 161 del 19.6.2010.

Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Knut IP Management/UAMI — Zoologischer Garten Berlin (KNUT — DER EISBÄR)

(Causa T-250/10) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo KNUT — DER EISBÄR — Marchio nazionale denominativo anteriore KNUD — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [diventato articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2013/C 336/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Knut IP Management Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente C. Jaeckel, successivamente J. Steinberg, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, in qualità di agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Zoologischer Garten Berlin AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: J. Schulz e P. Vatankhah, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 17 marzo 2010 (procedimento R 650/2009-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Zoologischer Garten Berlin AG e la Knut IP Management Ltd.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Knut IP Management Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 209 del 31.7.2010.

Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Orange/Commissione(Causa T-258/10) ⁽¹⁾

«Aiuti di Stato — Compensazione degli oneri del servizio pubblico nell'ambito di un progetto di rete di comunicazioni elettroniche ad altissimo debito nel dipartimento dell'Hauts-de-Seine — Decisione che constata l'assenza di aiuto — Mancato avvio del procedimento di indagine formale — Serie difficoltà — Sentenza Altmark — Servizio d'interesse economico generale — Fallimento del mercato — Sovracompensazione»

(2013/C 336/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Orange, ex France Télécom (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente M. van der Woude e D. Gillet, successivamente D. Gillet e H. Viaene, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues e J. Gstalter, successivamente D. Colas e J. Bousin, agenti); Dipartimento dell'Hauts-de-Seine (Francia) (rappresentanti: J.-D. Bloch e G. O'Mahony, avvocati); e Sequalum SAS (Puteaux, Francia) (rappresentante: L. Feldman, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 7426 def. della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa alla compensazione degli oneri di servizio pubblico per la costituzione e la gestione di una rete di comunicazioni elettroniche ad altissimo debito nel dipartimento dell'Hauts-de-Seine (aiuto di Stato N 331/2008 — Francia).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Orange sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il dipartimento dell'Hauts-de-Seine, la Sequalum SAS e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 234 del 28.8.2010.

Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Iliad e a./Commissione(Causa T-325/10) ⁽¹⁾

«Aiuti di Stato — Compensazione di oneri di servizio pubblico nell'ambito di un progetto di rete di comunicazioni elettroniche a banda ultralarga nel Département des Hauts-de-Seine — Decisione che constata l'insussistenza di un aiuto — Mancato avvio del procedimento di indagine formale — Serie difficoltà — Sentenza Altmark — Servizio di interesse economico generale — Fallimento del mercato — Eccesso di compensazione»

(2013/C 336/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Iliad (Parigi, Francia); Free infrastructure (Parigi), e Free (Parigi) (rappresentante: T. Cabot, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues e J. Gstalter, indi D. Colas e J. Bousin, agenti); Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Szpunar e B. Majczyna, poi B. Majczyna, agenti), nonché Département des Hauts-de-Seine (Francia) (rappresentanti: J.D. Bloch e G. O'Mahony, avocats)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 7426 def. della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa alla compensazione di oneri di servizio pubblico per la creazione e la gestione di una rete di comunicazioni elettroniche a banda ultralarga nel Département des Hauts-de-Seine (aiuto di Stato N 331/2008 — Francia).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Iliad, la Free infrastructure e la Free sopporteranno, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Département des Hauts-de-Seine, la Repubblica francese e la Repubblica di Polonia sopporteranno ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 288 del 23.10.2010.

Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Rovi Pharmaceuticals/UAMI — Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals)

(Causa T-97/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ROVI Pharmaceuticals — Marchi comunitario figurativo anteriore ROVI e nazionale denominativo anteriore ROVIFARMA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Parità di trattamento**»]

(2013/C 336/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rovi Pharmaceuticals GmbH (Schlächtern, Germania) (rappresentante: M. Berghofer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, in qualità di agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Laboratorios Farmacéuticos Rovi, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: G. Marín Raigal, P. López Ronda e G. Macias Bonilla, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 7 dicembre 2010 (R 500/2010-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Laboratorios Farmacéuticos Rovi, SA e la Rovi Pharmaceuticals GmbH.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Rovi Pharmaceuticals GmbH è condannata alle spese, incluse quelle sostenute dalla Laboratorios Farmacéuticos Rovi, SA nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

⁽¹⁾ GU C 120 del 16.4.2011.

Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Golden Balls/UAMI — Intra Presse (GOLDEN BALLS)

(Causa T-437/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo GOLDEN BALLS — Marchio comunitario denominativo anteriore BALLON D'OR — Somiglianza dei segni — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Domanda di annullamento proposta dall'interveniente — Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale — Portata dell'esame che deve essere effettuato dalla commissione di ricorso — Obbligo di statuire sull'integralità del ricorso — Articolo 8, paragrafo 5, articolo 64, paragrafo 1, e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009**»]

(2013/C 336/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Golden Balls Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, S. Smith, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Intra-Press (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: P. Péters, T. de Haan e M. Laborde, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 26 maggio 2011 (procedimento R 1310/2010-1), relativa ad un'opposizione tra la Intra-Press e la Golden Balls Ltd.

Dispositivo

- 1) Il primo paragrafo del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 maggio 2011 (procedimento R 1310/2010-1) è annullato.
- 2) La domanda di annullamento presentata dalla Intra-Press è respinta.
- 3) L'UAMI supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Golden Balls Ltd, ad eccezione delle spese che quest'ultima ha sostenuto relativamente alla domanda di annullamento fondata sull'articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.
- 4) La Intra-Press supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Golden Balls Ltd relativamente alla domanda di annullamento fondata sull'articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

⁽¹⁾ GU C 298 dell'8.10.2011.

Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Golden Balls/UAMI — Intra-Presses (GOLDEN BALLS)

(Causa T-448/11) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo GOLDEN BALLS — Marchio comunitario denominativo anteriore BALLON D'OR — Somiglianza tra i segni — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Domanda di annullamento proposta dall'interveniente — Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale — Portata dell'esame che deve essere effettuato dalla commissione di ricorso — Obbligo di statuire sull'integralità del ricorso — Articolo 8, paragrafo 5, articolo 64, paragrafo 1, e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»]

(2013/C 336/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Golden Balls Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, S. Smith, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Intra-Presses (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: P. Péters, T. de Haan e M. Laborde, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 22 giugno 2011 (procedimento R 1432/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Intra-Presses e la Golden Balls Ltd.

Dispositivo

- 1) Il primo paragrafo del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 22 giugno 2011 (procedimento R 1432/2010-1) è annullato.
- 2) La domanda di annullamento presentata dalla Intra-Presses è respinta.
- 3) L'UAMI supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Golden Balls Ltd, ad eccezione delle spese che quest'ultima ha sostenuto relativamente alla domanda di annullamento fondata sull'articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

- 4) La Intra-Presses supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Golden Balls Ltd relativamente alla domanda di annullamento fondata sull'articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

⁽¹⁾ GU C 298 dell'8.10.2011.

Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Gitana/UAMI — Teddy (GITANA)

(Causa T-569/11) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo GITANA — Marchio comunitario figurativo anteriore KiTANA — Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Identità o somiglianza tra i prodotti — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Diniego parziale di registrazione»]

(2013/C 336/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gitana SA (Pregny-Chambésy, Svizzera) (rappresentante: F. Benech, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, in qualità di agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Teddy SpA (Rimini, Italia) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 4 agosto 2011 (procedimento R 1825/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Rosenruist — Gestão e serviços, L^{da} e la Gitana SA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Gitana SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 6 del 7.1.2012.

Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Oro Clean Chemie/UAMI — Merz Pharma (PROSEPT)

(Causa T-284/12) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PROSEPT — Marchio nazionale denominativo anteriore Pursept — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritti della difesa — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009**»]

(2013/C 336/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Oro Clean Chemie AG (Fehraltorf, Svizzera) (rappresentante: F. Ekey, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, in qualità di agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Merz Pharma GmbH & Co. KGaA (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: M. Hirsch e C. Mayerhöffer, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 29 marzo 2012 (procedimento R 1053/2011-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Merz Pharma GmbH & Co. KGaA e l'Oro Clean Chemie AG.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Oro Clean Chemie AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 258 del 25.8.2012.

Ordinanza del Tribunale 11 settembre 2013 — Rungis express/UAMI — Žito (MARESTO)

(Causa T-243/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire**»]

(2013/C 336/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rungis express AG (Meckenheim, Germania) (rappresentanti: inizialmente U. Feldmann, poi O. Dimopoulou, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: B. Schmidt, R. Pethke e D. Botis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Žito prehrambena industrija d.d. (Ljubljana, Slovenia) (rappresentante: M. Praviček, avvocato)

Oggetto

Ricorso presentato contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 marzo 2010 (procedimento R 691/2009-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Žito prehrambena industrija d.d. e la Rungis express AG.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La ricorrente e l'interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché ciascuna di esse la metà delle spese sostenute del convenuto.

⁽¹⁾ GU C 234 del 28.8.2010

Ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2013 — Altadis/Commissione

(Causa T-400/11) ⁽¹⁾

[«**Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che non dispone il recupero degli aiuti — Atto che prevede misure d'esecuzione — Insussistenza di incidenza individuale — Assenza di obbligo di restituzione — Irrricevibilità**»]

(2013/C 336/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Altadis, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C-45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU L 135, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Altadis, SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 282 del 24.9.2011.

Ordinanza del Tribunale 9 settembre 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commissione**(Causa T-429/11) (¹)**

«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni estere — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che non dispone il recupero degli aiuti — Atto che prevede misure d'esecuzione — Difetto di incidenza individuale — Assenza dello status di beneficiario effettivo del regime di aiuti — Assenza di obbligo di restituzione — Irricevibilità»

(2013/C 336/44)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller e J. Domínguez Pérez, avvocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, agent)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C-45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU L 135, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA è condannato alle spese.

(¹) GU C 282 del 24.9.2011.

Ordinanza del Tribunale 9 settembre 2013 — Telefónica/Commissione**(Causa T-430/11) (¹)**

«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni estere — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che non dispone il recupero degli aiuti — Atto che prevede misure d'esecuzione — Difetto di incidenza individuale — Assenza dello status di beneficiario effettivo del regime di aiuti — Assenza di obbligo di restituzione — Irricevibilità»

(2013/C 336/45)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Telefónica, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller e J. Domínguez Pérez, avvocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C-45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU L 135, pag. 1)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Telefónica, SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 282 del 24.9.2011.

Ordinanza del Tribunale dell'11 settembre 2013 — Marcuccio/Commissione**(Causa T-475/11 P) (¹)**

«Impugnazione — Funzione pubblica — Rimborso di spese ripetibili — Carenza di interesse ad agire — Impugnazione manifestamente irricevibile»

(2013/C 336/46)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentanti: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 20 giugno 2011, Marcuccio/Commissione (F-67/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all'annullamento di tale ordinanza

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 311 del 22.10.2011.

**Ordinanza del Tribunale dell'11 settembre 2013 —
Melkveebedrijf Overenk e a./Commissione**

(Causa T-540/11) (¹)

[«Ricorso per risarcimento danni — Prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari — Regolamento (CE) n. 1468/2006 — Irricevibilità manifesta»]

(2013/C 336/47)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Melkveebedrijf Overenk BV (Sint Anthonis, Paesi Bassi); Maatschap Veehouderij Kwakernaak (Oosterwolde, Paesi Bassi); Mulders Agro vof (Heerle, Paesi Bassi); Melkveebedrijf Engelen vof (Grashoek, Paesi Bassi); Melkveebedrijf De Peel BV (Heudsen, Paesi Bassi); e Mathijs Moonen (Nederweert, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. Mazel e A. van Beelen, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková e B. Burggraaf, agenti)

Oggetto

Domanda di risarcimento del danno asseritamente causato alle ricorrenti dal regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 595/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 274, pag. 6).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) Melkveebedrijf Overenk BV, Maatschap Veehouderij Kwakernaak, Mulders Agro vof, Melkveebedrijf Engelen vof, Melkveebedrijf De Peel BV e M. Mathijs Moonen sono condannate alle spese.

(¹) GU C 347 del 26.11.2011.

**Ordinanza del Tribunale del 10 settembre 2013 — Symbio
Gruppe/UAMI — Ada Cosmetic (SYMBIOTIC CARE)**

(Causa T-562/11) (¹)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Annullamento della registrazione internazionale — Non luogo a statuire»]

(2013/C 336/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Symbio Gruppe GmbH & Co. KG (Herborn, Germania) (rappresentanti: A. Schulz e C. Onken, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: R. Pethke e D. Botis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Ada Cosmetic GmbH (Kehl, Germania) (rappresentanti: inizialmente H. Börjes Pestalozza, successivamente R. Douglas Morton e E. Kessler, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 18 agosto 2011 (procedimento R 2121/2010-4), relativa ad un'opposizione tra la Symbio Gruppe GmbH & Co. KG e l'Ada Cosmetic GmbH.

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 13 del 14.1.2012.

**Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2013 —
Hübner/OHMI — Silesia Gerhard Hanke (Original silicea
Kieselsäure-Gel)**

(Causa T-211/12) (¹)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Rinuncia all'opposizione — Non luogo a statuire»]

(2013/C 336/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Anton Hübner GmbH & Co. KG (Ehrenkirchen, Germania) (rappresentanti: inizialmente, A. Kirchgäßner, successivamente, R. Kunz-Hallstein, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co. KG (Norf, Germania) (rappresentante: H.-J. Krieger, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 1° marzo 2012 (procedimento R 351/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co. KG e la Anton Hübner GmbH & Co. KG.

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso.
- 2) La ricorrente e l'interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna di esse, la metà delle spese sostenute dal convenuto.

(¹) GU C 209 del 14.7.2012.

Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Conticchio/Commissione

(Causa T-358/12 P) (¹)

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Decisione relativa alla liquidazione dei diritti a pensione — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

(2013/C 336/50)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Rosella Conticchio (Roma, Italia) (rappresentanti: R. Giuffrida e A. Tortora, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 12 luglio 2012, Conticchio/Commissione (F-22/11, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 295 del 29.9.2012.

Ordinanza del Tribunale 9 settembre 2013 — Planet/Commissione

(Causa T-489/12) (¹)

«Clausola compromissoria — Sesto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione — Contratti relativi ai progetti Ontogov, FIT e RACWeb — Spese ammissibili — Mancanza di interesse ad agire — Irricevibilità»

(2013/C 336/51)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e B. Conte, agenti, assistiti da S. Drakakakis, avocat)

Oggetto

Ricorso ai sensi degli articoli 272 TFUE e 340, primo comma, TFUE diretti a fare accertare, da un lato, che il diniego della Commissione di considerare quali spese ammissibili taluni importi anticipati in esecuzione dei contratti «Ontology enabled E-Gov Service Configuration (Ontogov)», «Fostering self-adaptive e-government service improvement using semantic technologies (FIT)» e «Risk Assessment for Customs in Western Balkans (RACWeb)», conclusi nell'ambito del Sesto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), configura una violazione della Commissione dei suoi obblighi contrattuali e, dall'altro, che tali importi costituiscono spese ammissibili e non devono essere rimborsati

Dispositivo

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
- 2) La Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion è condannata alle spese.

(¹) GU C 26 del 26.1.2013.

Ordinanza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Yaqub/UAMI — Turkey (ATATURK)

(Causa T-580/12) (¹)

«Marchio comunitario — Designazione di un nuovo rappresentante — Inerzia del ricorrente — Non luogo a statuire»

(2013/C 336/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: J. Yaqub (Nottingham, Regno Unito)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Repubblica di Turchia

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 17 settembre 2012 (procedimento R 2613/2011-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la Repubblica di Turchia e, dall'altro, i sigg.ri J. Yaquub e G. Yaquub.

Dispositivo

- 1) Non occorre statuire sul presente ricorso.
- 2) Il sig. J. Yaquub sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 79 del 16.3.2013.

Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Bouillez/Consiglio

(Causa T-31/13 P) ⁽¹⁾

(«**Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2007 — Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 — Obbligo di motivazione — Articolo 266 TFUE — Articolo 45 dello Statuto — Motivazione contraddittoria — Esame comparativo del merito — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata**»)

(2013/C 336/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vincent Bouillez (Overijse, Belgio) (rappresentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 14 novembre 2012, Bouillez/Consiglio (F-75/11, non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Vincent Bouillez sopporterà le proprie spese, nonché le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea nell'ambito del presente giudizio di impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 86 del 23.3.2013.

Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2013 — Van Neyghem/Consiglio

(Causa T-113/13 P) ⁽¹⁾

(«**Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2007 — Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 — Rigetto del ricorso in primo grado — Obbligo di motivazione — Articolo 266 TFUE — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata**»)

(2013/C 336/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 12 dicembre 2012, Van Neyghem/Consiglio (F-77/11, non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Kris Van Neyghem sopporterà le proprie spese, nonché le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea nell'ambito del presente giudizio di impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 147 del 25.5.2013.

Ricorso proposto il 4 settembre 2013 — Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio

(Causa T-477/13)

(2013/C 336/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syrian Lebanese Commercial Bank S.A. L. (Beirut, Libano) (rappresentanti: avv.ti P. Vanderveeren, L. Defalque e T. Bontinck)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— riconoscere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea derivante dalle decisioni di iscrizione e di mantenimento della ricorrente nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio;

- per l'effetto, disporre il risarcimento adeguato ed integrale del danno subito dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo dell'Unione pari alla somma di quarantuno milioni, settantaquattro mila e novecento quaranta euro (EUR 41 074 940), oltre interessi compensativi e moratori al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, e concedere in via provvisoria un'indennità dell'importo di un milione di euro, adeguandolo alle spese ed agli investimenti che la ricorrente dovrà sostenere per ripristinare la sua immagine e la sua reputazione;
- in subordine, nel caso in cui si consideri che l'importo del danno subito debba essere rivalutato, disporre una perizia ai sensi dell'articolo 65, lettera d), dell'articolo 66, paragrafo 1, e dell'articolo 70 del regolamento di procedura del Tribunale;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce — per quanto riguarda il comportamento illegittimo addebitato al Consiglio sia nell'adozione delle misure di congelamento dei capitali sia nel loro mantenimento dopo il mese di gennaio 2012 — quattro motivi, vertenti:

- su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda l'implicazione della ricorrente nel finanziamento del regime siriano;
- sul difetto di una motivazione sufficiente e precisa delle misure adottate dal Consiglio nei confronti della ricorrente;
- su una violazione dei diritti della difesa, del diritto ad un processo equo e ad una tutela giurisdizionale effettiva e
- su vizi che inficiano l'analisi effettuata dal Consiglio comportanti l'illegittimità delle misure restrittive adottate dal Consiglio.

La ricorrente deduce che i provvedimenti di congelamento dei capitali adottate dal Consiglio rappresentano la causa certa dei danni sia materiali sia immateriali che essa ha subito.

Sul piano materiale, la ricorrente sostiene di aver subito significative perdite operative e tecnologiche dovute, in particolare, alla perdita delle relazioni commerciali con diverse banche europee ed arabe, alla drastica diminuzione dei suoi risultati di esercizio ed alla sottrazione di numerosi attivi bancari dal 2012. Inoltre il suo precedente fornitore del sistema informatico bancario avrebbe posto fine a qualunque relazione con essa.

Sul piano immateriale, la ricorrente chiede il risarcimento del danno risultante dalla lesione alla sua immagine causata dalle misure illegittime di congelamento dei capitali adottate dal Consiglio.

Ricorso proposto il 3 settembre 2013 — Marchiani/Parlamento

(Causa T-479/13)

(2013/C 336/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Charles Marchiani (Tolone, Francia) (rappresentante: C.-S. Marchiani, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Segretario generale del 4 luglio 2013;
- annullare la nota di debito del 5 luglio 2013;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente contesta la decisione del Parlamento europeo di procedere al recupero delle somme percepite dal ricorrente tra il 2001 e il 2004 a titolo di indennità di assistenza parlamentare.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una irregolarità procedurale, in quanto la decisione del Segretario generale del Parlamento del 4 luglio 2013 sarebbe in contrasto con la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e del 9 luglio 2008 recante misure di applicazione dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo, nonché con il principio del contraddittorio e con il rispetto dei diritti della difesa.
- 2) Secondo motivo, vertente su un'errata applicazione della normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento (normativa SID).
- 3) Terzo motivo, vertente su un errore di valutazione degli elementi del fascicolo.
- 4) Quarto motivo, vertente su un difetto di imparzialità del Segretario generale del Parlamento europeo all'atto dell'adozione della decisione del 4 luglio 2013.
- 5) Quinto e sesto motivo, vertenti sulla prescrizione delle somme che costituiscono oggetto di recupero.

**Ricorso proposto il 6 settembre 2013 — Systran/
Commissione**

(Causa T-481/13)

(2013/C 336/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Systran SA (Parigi, Francia) (rappresentante: J. Hoss, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare le decisioni del 5 luglio 2013 e del 21 agosto 2013 adottate dalla Commissione europea ovvero dall'Unione europea;

— condannare la Commissione europea e l'Unione europea al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni con le quali la Commissione procede, a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C-103/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), al recupero degli interessi compensativi aumentati degli interessi di mora a partire dal 19 agosto 2013 sull'importo che la Commissione aveva pagato alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno a seguito della sentenza del Tribunale del 16 settembre 2010, Systran e Systran Luxembourg/Commissione (T-19/07, Racc. pag. II-6083), annullata dalla sentenza della Corte.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1) Primo motivo, vertente sull'incompetenza della Commissione ad adottare le decisioni impugnate, in quanto la Commissione non sarebbe competente ad attribuire interessi compensativi a se stessa, potendo tali interessi essere concessi soltanto da un giudice, atteso che essi sarebbero volti al risarcimento di un danno risultante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni ad opera di una delle parti. La ricorrente sostiene che l'allocazione di interessi compensativi non si inserisce nella liquidazione degli effetti di una sentenza pronunciata dalla Corte.

2) Secondo motivo, vertente su una violazione dei principi generali del diritto europeo, con riferimento tanto alla concessione di interessi quanto al principio generale di divieto di arricchimento senza causa. La ricorrente fa valere che:

— la Commissione ha violato il principio generale di diritto europeo, se non anche il principio comune agli Stati

membri, relativo alla concessione di interessi compensativi, attribuendo a se stessa interessi compensativi in assenza di qualsiasi fatto dannoso imputabile alla ricorrente;

— la Commissione ha violato il principio generale del divieto di arricchimento senza causa, ponendo a carico di una persona giuridica di diritto privato un obbligo non previsto dai trattati e, in ogni caso, con riferimento alla valutazione dell'importo degli interessi, concedendosi un importo di interessi forfettari maggiorato del 2 % a titolo di inflazione.

3) Terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere in cui è incorsa la Commissione, dato che quest'ultima non potrebbe basarsi sull'articolo 299 TFUE per richiedere il pagamento di interessi compensativi in assenza di una base giuridica che le attribuisca tale competenza e di una decisione giudiziaria che condanni la ricorrente al loro pagamento.

**Ricorso proposto il 16 settembre 2013 — La Rioja
Alta/OAMI — Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI)**

(Causa T-489/13)

(2013/C 336/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: La Rioja Alta, SA (Haro, Spagna) (rappresentante: F. Pérez Álvarez, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI nel procedimento R 1190/2011-4 del 9 luglio 2013;

— dichiarare valido il marchio comunitario n. 3 189 065 «VIÑA ALBERDI» per la classe 33 della Nomenclatura internazionale di Nizza: «Bevande alcoliche (tranne la birra), esclusi i vini italiani»;

— condannare alle spese l'UAMI e le parti intervenute.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio denominativo «VIÑA ALBERDI» per prodotti delle classi 30, 32 e 33 — *Marchio comunitario registrato n. 3 189 065.*

Titolare del marchio comunitario: Ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento – Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «VILLA ALBERTI».

Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento.

Ricorso proposto il 18 settembre 2013 — May/UAMI — Constantin Film Produktion (WINNETOU)

(Causa T-501/13)

(2013/C 336/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH (Bamber, Germania) (rappresentante: M. Pejman, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Constantin Film Produktion GmbH (Monaco, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso del 9 luglio 2013, procedimento R 125/2012-1;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «WINNETOU» per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 e 43 (marchio comunitario n. 2 735 017).

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Constantin Film Produktion GmbH.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7 del regolamento n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario.

Motivi dedotti: violazione del principio dell'autonomia e dell'indipendenza del marchio comunitario e del sistema comunitario dei marchi nonché violazione dell'articolo 76 e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — Italia/Commissione

(Causa T-510/13)

(2013/C 336/60)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Annullare il bando di concorsi generali EPSO/AD/260/13, 261/13, 262/13, 263/13, 264/13, 265/13, 266/13, per la formazione di elenchi di riserva per l'assunzione di traduttori di lingua danese, inglese, francese, italiana, maltese, neerlandese, slovena, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'11 luglio 2013 n. C 199 A;

— Condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-275/13, Italia/Commissione.

Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — Braun Melsungen/UAMI (SafeSet)

(Causa T-513/13)

(2013/C 336/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: B. Braun Melsungen AG (Melsungen, Germania) (rappresentante: M.-C. Seiler, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contestata della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 27 giugno 2013;
- modificare la decisione contestata della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 27 giugno 2013 nel senso che la precedente decisione di rigetto di quest'ultimo del 25 giugno 2012 venga annullata;
- modificare la decisione contestata della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 27 giugno 2013 nel senso che il procedimento di registrazione venga proseguito;
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute nell'ambito del procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SafeSet» per prodotti della classe 10 – Domanda di marchio comunitario n. 10 549 368.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché degli articoli 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 25 settembre 2013 — Spagna/Commissione

(Causa T-515/13)

(2013/C 336/62)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e

— condannare alle spese l'istituzione convenuta.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione C(2013) 4426 def., del 17 luglio 2013, relativa al regime fiscale applicabile ad alcuni contratti di leasing finanziario, noto anche come regime spagnolo di tax lease [aiuto di stato SA.21233 C/2011 (ex NN/2011, ex CP 137/2006)]. Secondo tale decisione, si deve ritenere che le misure risultanti dall'articolo 115, punto 11, del testo unico della legge relativa all'imposta sulle società (ammortamento anticipato degli attivi locati), dall'applicazione del regime d'imposizione, basato sul tonnellaggio, alle imprese, navi o attività non ammissibili e dall'articolo 50, punto 3, del regolamento sull'imposta sulle società, costituiscono un aiuto di Stato a favore di gruppi di interesse economico incompatibile con il mercato interno.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107 TFUE, dal momento che non ricorre alcuno dei requisiti per la qualificazione delle misure esaminate nella decisione impugnata come aiuti di Stato, nella misura in cui non esiste alcun elemento di selettività in un vantaggio aperto al complesso dei potenziali investitori di tutti i settori dell'economia, senza imposizione di alcuna previa condizione; nemmeno è falsata la concorrenza né esiste la minaccia che possa esserlo, atteso che non si può ritenere che un vantaggio aperto a tutti senza discriminazione alcuna (né tantomeno per ragioni di nazionalità) favorisca o possa favorire la posizione concorrenziale di determinati settori o imprese a detrimento dei loro concorrenti, dal momento che qualunque investitore poteva partecipare alle strutture denominate SEAF e ottenere i benefici che detto sistema offriva. Come conseguenza di ciò, non è nemmeno pregiudicato il commercio tra gli Stati membri, poiché i membri (o azionisti) di un ente non svolgono alcuna attività nel mercato.
- 2) Secondo motivo, invocato in subordine, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento, di legittimo affidamento e di certezza del diritto, per cui in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, non si dovrebbe procedere al recupero degli aiuti.

Ordinanza del Tribunale del 10 settembre 2013 — Aeroporia Aigaiou Aeroporiki e Marfin Investment Group Symmetochon/Commissione

(Causa T-202/11) ⁽¹⁾

(2013/C 336/63)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 160 del 28.5.2011.

Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2013 — National Trust for Scotland/UAMI — Comhairle nan Eilean Siar (ST KILDA)

(Causa T-222/12) ⁽¹⁾

(2013/C 336/64)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 227 del 28.7.2012.

Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2013 — Nemeco/UAMI — Coca-Cola (NU)

(Causa T-549/12) ⁽¹⁾

(2013/C 336/65)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 63 del 2.3.2013.

Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2013 — Seal Trademarks/UAMI — Exel Composites (XCEL)

(Causa T-14/13) ⁽¹⁾

(2013/C 336/66)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 86 del 23.3.2013.

Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2013 — Madaus/UAMI — Indena (ECHINAMID)

(Causa T-212/13) ⁽¹⁾

(2013/C 336/67)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 178 del 22.6.2013.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 2 ottobre 2013 — Nardone/Commissione

(Causa F-111/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Ex funzionario — Esposizione all'amianto e ad altre sostanze — Malattia professionale — Incidente — Articolo 73 dello Statuto — Commissione medica — Motivazione — Ricorso per risarcimento danni — Durata del procedimento)

(2013/C 336/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nardone (Piétrain, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e V. Joris, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di convalidare le conclusioni della commissione medica che si pronuncia sulla percentuale d'invalidità del ricorrente e la causa professionale della malattia.

Dispositivo

- 1) La Commissione europea è condannata a versare al sig. Nardone interessi di mora per il periodo tra il 1° marzo 2006 e il 15 luglio 2010 sull'importo di 8 448,51 euro al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di finanziamento e applicabile al periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti, oltre alla somma di 3 000 euro.
- 2) Il resto delle domande oggetto del ricorso è respinto.
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare un quarto delle spese sostenute dal sig. Nardone.
- 4) Il sig. Nardone supporterà tre quarti delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 379 dell'8.12.2012, pag. 35

Ricorso proposto il 27 giugno 2013 — ZZ/ENISA

(Causa F-63/13)

(2013/C 336/69)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. V. Christianos)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento, da un lato, della decisione di licenziare il ricorrente e, dall'altro, della decisione, adottata a seguito della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) nella causa F-118/10, di nominare un altro agente al posto di contabile. Infine, il risarcimento del danno morale asseritamente subito.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'ENISA recante rigetto del reclamo del ricorrente, nonché le altre decisioni impugnate, vale a dire la decisione dell'ENISA del 4 settembre 2012 di licenziamento del ricorrente e la decisione dell'ENISA del 9 ottobre 2012 con la quale è nominato il sig. X al posto di contabile, invece del ricorrente;
- condannare l'ENISA a versare al ricorrente, per l'insieme degli atti illegittimi summenzionati, l'importo di EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno morale;
- condannare l'ENISA alle spese.

Ricorso proposto il 13 settembre 2013 — ZZ/Parlamento

(Causa F-86/13)

(2013/C 336/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: P. Bentley QC, barrister, e R. Bäuerle, Rechtsanwalt)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione che vieta al ricorrente di accettare un incarico come consulente del primo ministro ucraino nei due anni successivi alla data di cessazione delle sue funzioni presso il Parlamento europeo.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento del 3 gennaio 2013 che vieta al ricorrente di accettare un incarico come consulente del primo ministro ucraino nei due anni successivi alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro con il Parlamento;

- annullare la decisione del Parlamento del 24 giugno 2013 che respinge il reclamo presentato dal ricorrente contro la decisione del Parlamento del 3 gennaio 2013;
- condannare il Parlamento alle spese.

Ricorso proposto il 20 settembre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-92/13)

(2013/C 336/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di procedere al calcolo dei diritti a pensione acquisiti prima dell'entrata in servizio sulla base delle nuove disposizioni generali di esecuzione relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare illegittimo e pertanto inapplicabile l'articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto;
- annullare la decisione del 15 febbraio 2013 di calcolare i diritti a pensione acquisiti dalla ricorrente prima della sua entrata in servizio, nell'ambito del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea (in prosieguo: il «RPIUE»), in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE») dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-93/13)

(2013/C 336/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di procedere al calcolo dei diritti a pensione acquisiti prima dell'entrata in servizio sulla base delle nuove disposizioni generali di esecuzione relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni del ricorrente

- dichiarare illegittimo e pertanto inapplicabile l'articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto;
- annullare la decisione del 3 ottobre 2012 di calcolare i diritti a pensione acquisiti dal ricorrente prima della sua entrata in servizio, nell'ambito del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea (in prosieguo: il «RPIUE»), in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE») dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — ZZ/Consiglio

(Causa F-94/13)

(2013/C 336/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: E. Marchal, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas e A. Coolen, avocats)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di procedere al calcolo dei diritti a pensione acquisiti prima dell'entrata in servizio sulla base delle nuove disposizioni generali di esecuzione relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni della parte ricorrente

- Annullare la decisione del 30 gennaio 2013 recante il calcolo dei diritti a pensione da essa acquisiti prima dell'entrata in servizio presso il Consiglio;
- per quanto necessario, annullare la decisione, dell'11 giugno 2013, di rigetto del suo reclamo diretto all'applicazione delle disposizioni generali di esecuzione e dei tassi attuariali in vigore al momento della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione;
- condannare il Consiglio alle spese.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 336/59	Causa T-501/13: Ricorso proposto il 18 settembre 2013 — May/UAMI — Constantin Film Produktion (WINNETOU)	28
2013/C 336/60	Causa T-510/13: Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — Italia/Commissione	28
2013/C 336/61	Causa T-513/13: Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — Braun Melsungen/UAMI (SafeSet)	28
2013/C 336/62	Causa T-515/13: Ricorso proposto il 25 settembre 2013 — Spagna/Commissione	29
2013/C 336/63	Causa T-202/11: Ordinanza del Tribunale del 10 settembre 2013 — Aeroporia Aigaiou Aeroporiki e Marfin Investment Group Symmetochon/Commissione	29
2013/C 336/64	Causa T-222/12: Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2013 — National Trust for Scotland/UAMI — Comhairle nan Eilean Siar (ST KILDA)	30
2013/C 336/65	Causa T-549/12: Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2013 — Nemeco/UAMI — Coca-Cola (NU)	30
2013/C 336/66	Causa T-14/13: Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2013 — Seal Trademarks/UAMI — Exel Composites (XCEL)	30
2013/C 336/67	Causa T-212/13: Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2013 — Madaus/UAMI — Indena (ECHINAMID)	30

Tribunale della funzione pubblica

2013/C 336/68	Causa F-111/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 2 ottobre 2013 — Nardone/Commissione (Funzione pubblica — Ex funzionario — Esposizione all'amianto e ad altre sostanze — Malattia professionale — Incidente — Articolo 73 dello Statuto — Commissione medica — Motivazione — Ricorso per risarcimento danni — Durata del procedimento)	31
2013/C 336/69	Causa F-63/13: Ricorso proposto il 27 giugno 2013 — ZZ/ENISA	31
2013/C 336/70	Causa F-86/13: Ricorso proposto il 13 settembre 2013 — ZZ/Parlamento	31
2013/C 336/71	Causa F-92/13: Ricorso proposto il 20 settembre 2013 — ZZ/Commissione	32
2013/C 336/72	Causa F-93/13: Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — ZZ/Commissione	32
2013/C 336/73	Causa F-94/13: Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — ZZ/Consiglio	32



EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT